

# **SISTEMA DI QUALIFICAZIONE**

**Fornitori di beni, Prestatori di servizi ed Esecutori di lavori**

## **REGOLAMENTO GENERALE**

## INDICE

Articolo 1 - Definizioni .....	3
Articolo 2 - Istituzione e finalità del Sistema di Qualificazione .....	6
Articolo 3 - Durata del Sistema di Qualificazione .....	7
Articolo 4 - Condizioni di utilizzo del Sistema Informatico e regole di condotta .....	7
Articolo 5 - Soggetti ammessi al Sistema di Qualificazione .....	8
Articolo 6 - Domanda di Iscrizione e Istanza di Qualificazione .....	9
Articolo 7 - Classi d'interpello .....	10
Articolo 8 - Requisiti per la qualificazione e documenti a comprova .....	10
Articolo 9 - Tipologie di esiti dell'Istanza di Qualificazione e Commissione di qualificazione .....	10
Articolo 10 - Validità della Qualificazione, Riduzione della C.I., Sospensione e Cancellazione della Qualificazione .....	13
Articolo 11 - Segnalazione delle variazioni, richiesta di modifica e Monitoraggio della Qualificazione ..	15
Articolo 12 - Rinnovo, Estensione della Qualificazione e Innalzamento della C.I. ....	16
Articolo 13 - Trasferimento della qualificazione .....	16
Articolo 14 - Contributo di qualificazione.....	17
Articolo 15 - Pubblicità.....	17
Articolo 16 - Cancellazione volontaria.....	18
Articolo 17 - Garanzie e manleva.....	18
Articolo 18 - Trattamento dei dati personali.....	18
Articolo 19 - Foro Competente .....	18
Articolo 20 - Responsabilità.....	18
Articolo 21 - Normativa applicabile .....	19
Allegati .....	19

## Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento e dei relativi allegati presenti sulla Home page del Portale Acquisti si applicano le definizioni che seguono.

- **“Account”**: l'insieme dei codici personali di identificazione costituiti da User ID e Password che consentono all'Operatore Economico l'accesso al Sistema;
- **“Annullamento del Procedimento di Qualificazione”**: provvedimento adottato dal Responsabile della Qualificazione della Società per terminare l'iter qualificativo, non sussistendo i presupposti per l'iscrizione;
- **“Cancellazione della Qualificazione”**: provvedimento adottato nei confronti dell'Operatore Economico qualificato, che consiste nell'esclusione dello stesso dal Sistema;
- **“Casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) dell'Operatore Economico”**: la casella di Posta Elettronica Certificata indicata dall'Utente, al momento della presentazione dell'Istanza di Qualificazione, presso la quale l'operatore economico elegge domicilio per la ricezione di comunicazioni, richieste ed inviti e in generale, per l'attività svolta sul Portale Acquisti;
- **“Casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) del Portale Acquisti della Società”**: la casella di Posta Elettronica Certificata attraverso la quale vengono gestite tutte le comunicazioni relative all'attività svolta sul suddetto Portale Acquisti. La Posta Elettronica Certificata, ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, è un sistema di posta elettronica mediante la quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici;
- **“Categorie di forniture/servizi/lavori”**: le tipologie di forniture/servizi/lavori ricomprese nei diversi “Sottosistema” che compongono il Sistema di Qualificazione;
- **“Classe d'interpello” (C.I.)** definisce:
  - l'importo massimo annuale presunto dei confronti competitivi a cui l'operatore economico qualificato potrà essere invitato coincidente con la soglia massima di fatturato annuale/valore annuale presunto dei contratti aggiudicati che l'Operatore potrà realizzare con Società del Gruppo FS Italiane nell'arco di un anno. In caso di raggiungimento di detta soglia, l'Operatore non verrà invitato ad ulteriori procedimenti di confronto competitivo sia basati sul presente Sistema che esterni ad esso. In ogni caso, l'operatore economico potrà essere invitato (secondo il meccanismo descritto nelle Schede tecniche di categoria) a confronti competitivi basati sul presente sistema per contratti il cui importo presunto annuo sia pari o inferiore alla classe di interpello assegnata, tenendo conto del fatturato sviluppato o da sviluppare nel corso dell'anno di indizione del confronto, sulla base di tutti i contratti con società del Gruppo FS Italiane, comunque aggiudicati;

- **“Commissione di qualificazione”**: per il seguito **“Commissione”**, è l’organo interno che approva in merito a requisiti, procedimenti di qualifica/sospensione/cancellazione fornitori /relativa classe di interpello.
- **“Domanda di Iscrizione”**: documento elettronico contenente la dichiarazione resa dall’Operatore Economico attestante l’inserimento e/o l’aggiornamento delle informazioni e della documentazione inerenti l’istanza di qualificazione;
- **“Estensione”**: l’ampliamento della Qualificazione ad altra/e Categoria/e di forniture/servizi/lavori del medesimo Sottosistema al quale l’Operatore Economico risulta già iscritto;
- **“Firma Digitale”**: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. s) del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.;
- **“Gestore del Sistema Informatico”**: il soggetto del quale si avvale la Società quale supporto per la gestione e conduzione del Sistema Informatico;
- **“Istanza di Qualificazione”**: l’insieme costituito dalla Domanda di Iscrizione, dai documenti e dalle dichiarazioni, attraverso i quali i soggetti interessati richiedono la qualificazione al Sistema in una o più Categorie di forniture/servizi/lavori;
- **“Monitoraggio annuale”**: verifica periodica del mantenimento del possesso dei requisiti di qualifica degli Operatori Economici, durante il periodo di qualificazione;
- **“Regolamento”**: il presente documento che disciplina l’iscrizione e la permanenza dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori nel Sistema di Qualificazione;
- **“Responsabile della qualificazione” o del “Sistema di Qualificazione”**: soggetto che cura l’istruttoria di ciascuna istanza di qualificazione, dal ricevimento della stessa fino al termine del procedimento;
- **“Riduzione della C.I.”**: la riduzione della Classe d’interpello per le Categorie di forniture/servizi/lavori a cui l’Operatore Economico è già iscritto;
- **“Operatore Qualificato”**: l’operatore economico che, a seguito dell’Istanza di Qualificazione inviata alla Società tramite il Portale Acquisti, ha ottenuto l’iscrizione al Sistema di Qualificazione;
- **“Qualificazione”**: l’esito del procedimento che corrisponde all’iscrizione al Sistema di Qualificazione e consente la partecipazione degli Operatori Economici alle procedure di affidamento;
- **“Portale Acquisti”/“Sistema Informatico”**: l’ambiente telematico virtuale, fornito e gestito da un soggetto terzo, per mezzo del quale vengono effettuate e gestite sia le iscrizioni al Sistema di Qualificazione sia le gare on line, accessibile dal Sito “[acquisitionline.mercitalia.it](http://acquisitionline.mercitalia.it)”;

- **“Provvedimento di Qualificazione”**: provvedimento del Responsabile della Qualificazione con il quale viene comunicato agli operatori economici l'esito positivo del Procedimento di Qualificazione;
- **“Registrazioni del Sistema Informatico”**: le risultanze degli archivi elettronici contenenti gli atti, i dati, i documenti e le informazioni relative alla tenuta e gestione del Sistema di Qualificazione;
- **“Rinnovo”**: nuova qualificazione per ulteriori tre anni, alla scadenza del triennio di validità;
- **“Scheda Tecnica”**: il documento che individua, per ciascuna categoria di forniture/servizi/lavori, gli specifici requisiti relativi alla capacità tecnica, necessari per l'iscrizione alla categoria medesima;
- **“Sistema”**: il Sistema di Qualificazione dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori della Società;
- **“Sito”**: <https://acquisitionline.mercitalia.it>;
- **“Società”**: la Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FSI) denominata Mercitalia Logistics S.p.A. che gestisce il presente Sistema di Qualificazione anche per conto delle Società del Polo Logistica FSI (Mercitalia Rail S.r.l., Mercitalia Intermodal S.p.A., Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l., Terminal Alptransit S.r.l.);
- **“Soggetto istante”**: il Legale rappresentante dell'Operatore Economico o il soggetto interessato alla qualificazione al Sistema, che abbia il potere di richiedere la qualificazione e di dichiarare fatti, dati ed informazioni relativi all'operatore economico che rappresenta impegnando il medesimo nei confronti della Società, ovvero il Procuratore al quale sia stata conferita apposita procura;
- **“Sospensione della Qualificazione”**: il provvedimento che viene adottato dalla Società nei casi previsti dal presente Regolamento nei confronti dell'Operatore Economico Qualificato e che consiste nella temporanea disabilitazione dello stesso dal Sistema di Qualificazione;
- **“Sottosistema”**: i diversi settori merceologici che costituiscono il Sistema di Qualificazione;
- **“Trasferimento della qualificazione”**: subentro di altro Operatore Economico all'Operatore Economico qualificato, in conseguenza di un'operazione societaria (fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, trasformazioni, ecc.) che comporti il trasferimento dei requisiti sulla cui base era stata originariamente rilasciata la qualificazione;
- **“Utente/i del Sistema Informatico”**: soggetto/i interessato/i all'iscrizione al Sistema di Qualificazione, nonché la Società, il Gestore del Sistema Informatico, eventuali altri soggetti a cui la Società medesima consente l'utilizzo del Sistema Informatico.

## **Articolo 2 - Istituzione e finalità del Sistema di Qualificazione**

1. È istituito il Sistema di Qualificazione dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di Mercitalia Logistics S.p.A. e delle società del Polo Logistica del Gruppo FS Italiane (Mercitalia Rail S.r.l., Mercitalia Intermodale S.p.A., Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l., Terminal Alptransit S.r.l.).
2. Il Sistema ha lo scopo di definire elenchi di fornitori di beni, di prestatori di servizi ed esecutori di lavori dotati di specifici requisiti d'ordine generale, tecnici e finanziari interessati a partecipare alle procedure di affidamento ed ai confronti competitivi per gli affidamenti di forniture di beni, di prestazioni di servizi ed esecuzione di lavori.
3. Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le regole con cui viene istituito e gestito il Sistema di Qualificazione della Società e in particolare di disciplinare la qualificazione al Sistema di operatori economici di comprovata idoneità. Esso comprende alcuni allegati presenti sulla Home Page del Portale Acquisti, che ne costituiscono parte integrante;
4. Il Sistema è articolato in più Sottosistemi, comprendenti una o più Categorie di forniture/servizi/lavori e relative Sotto Categorie.
5. La Società ha facoltà di utilizzare il Sistema ai fini dell'affidamento in appalto di forniture/servizi/lavori di qualsiasi importo, di cui alle Categorie di forniture/servizi/lavori previste. A tal fine, la Società invita i soggetti qualificati a presentare offerta tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 7 - Classi d'interpello.
6. L'Istanza di Qualificazione presentata dagli operatori economici interessati ha il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi di conseguire l'iscrizione al Sistema di Qualificazione, senza la costituzione di alcun vincolo in capo alla Società per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti.
7. L'istanza di Qualificazione e il conseguente utilizzo del Portale Acquisti tramite l'Account da parte degli Utenti comportano l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nei documenti ivi richiamati.
8. Al fine di poter utilizzare il Sistema Informatico, gli Utenti interessati dovranno dotarsi a propria cura e spese della strumentazione tecnica ed informatica software ed hardware espressamente richiamata nella Home Page del Portale Acquisti, nella sezione "Requisiti minimi hardware e Software", nonché dei collegamenti alle linee di telecomunicazione, necessari per il collegamento alla rete Internet e, in generale, per compiere le attività all'interno del Sistema.
9. La Società si riserva la facoltà di far utilizzare il Sistema anche ad altri Committenti/Enti Aggiudicatori, ovvero di avvalersi – a sua volta – di Sistemi di Qualificazione gestiti da altri Committenti/Enti Aggiudicatori interni e/o esterni al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, dandone, in questo caso, idonea comunicazione agli interessati.

10. Le procedure di affidamento saranno condotte dalla Società in nome e per conto proprio ovvero in nome e per conto delle società del Polo Logistica del Gruppo FSI, in conformità a quanto stabilito nel presente Regolamento.

### **Articolo 3 - Durata del Sistema di Qualificazione**

1. Il Sistema di Qualificazione **ha durata indeterminata**.
2. Gli operatori economici interessati possono presentare Istanza di Qualificazione al Sistema in ogni momento di durata dello stesso. La Società si riserva, in ogni caso la facoltà di:
  - aggiornare il Regolamento, ivi compresi i relativi allegati, anche introducendo modifiche ai criteri di qualificazione ed ai requisiti d'idoneità necessari per la qualificazione al Sistema;
  - porre fine, in ogni momento, ad uno o più Sottosistemi o ad una o più categorie o al Sistema;
  - integrare o modificare uno o più Sottosistemi o una o più categorie.

Quanto sopra sarà oggetto di apposito avviso e verrà reso pubblico nei modi previsti nell'art. 15 – Pubblicità.

3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

### **Articolo 4 - Condizioni di utilizzo del Sistema Informatico e regole di condotta**

1. L'inoltro dell'Istanza di Qualificazione comporta l'accettazione puntuale da parte dell'Operatore Economico di tutti i termini, le condizioni e le avvertenze contenuti nel presente Regolamento (e relativi allegati) e sue successive modifiche, nonché, comunque, di quanto portato a conoscenza dell'Operatore Economico mediante il Sito e sulla Casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) dello stesso.
2. Resta inteso che la Società potrà modificare, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, i predetti termini, condizioni ed avvertenze dandone comunicazione sul Portale Acquisti.
3. È esclusivo onere dell'Operatore Economico il controllo costante del Sito e della Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del medesimo e, quindi, la conoscenza di termini, condizioni ed avvertenze suindicati.
4. Gli Operatori Economici sono tenuti ad utilizzare il Sistema secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità di cui al presente Regolamento e, pertanto, restano responsabili per le eventuali violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, per qualsiasi illecito amministrativo, civile e penale.

5. Gli Operatori Economici si obbligano, altresì, ad attuare tutte le cautele e, comunque, le azioni necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative del corretto funzionamento delle attività istituzionali della Società, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la falsità delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai fini della qualificazione, gli accordi di cartello.
6. Per la determinazione del tempo nella tenuta del Sistema di Qualificazione, ivi incluse le comunicazioni, nonché per tutte le procedure per le quali sarà utilizzato il Sistema, è adottato e farà fede il CET (Central European Time) tempo medio dell'Europa centrale, che è l'ora del primo fuso orario, quello immediatamente ad est del fuso orario zero, in anticipo di 1 ora sul tempo UTC (UTC +01:00), dove per UTC deve intendersi il tempo universale coordinato (detto anche Tempo Medio di Greenwich (GMT), misura ufficiale del tempo nel mondo, indipendente dai fusi orari.

### **Articolo 5 - Soggetti ammessi al Sistema di Qualificazione**

1. Possono presentare Istanza di Qualificazione al Sistema gli Operatori Economici, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, e precisamente:
  - a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
  - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane costituiti a norma di legge;
  - c) i consorzi stabili, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
  - d) i consorzi ordinari;
  - e) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;
  - g) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea oppure riconosciuti in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e Paesi terzi.
2. Non è ammessa l'iscrizione al Sistema di Qualificazione da parte di **Operatori Economici riuniti in Raggruppamento Temporaneo di Imprese**. Diversamente, per le singole procedure di confronto competitivo, l'operatore economico qualificato e invitato individualmente, avrà la facoltà di presentare offerta per sé o quale **mandatario di Operatori Economici riuniti in Raggruppamento Temporaneo di Imprese**. Ciò significa che nella singola procedura di confronto potrà essere consentita la partecipazione in forma raggruppata, con **altri soggetti qualificati** nel Sistema di Qualificazione.
3. Inoltre, è consentito ad un operatore economico presentare Istanza di Qualificazione, nell'ambito di una medesima Categoria, in forma individuale e contemporaneamente nella forma associata di un singolo Consorzio, fermo restando **il divieto della partecipazione contemporanea al medesimo confronto competitivo**.



4. I soggetti richiedenti la qualificazione dovranno soddisfare tutti i requisiti d'ordine generale, tecnici, professionali e finanziari di cui alle disposizioni previste nella *Scheda Requisiti Generali di qualifica* e nelle Schede tecniche di categoria.

#### **Articolo 6 - Domanda di Iscrizione e Istanza di Qualificazione**

1. Gli operatori economici che intendono ottenere la qualificazione al Sistema sono tenuti a presentare apposita Domanda tramite il Portale Acquisti.
2. La Domanda di Iscrizione deve essere compilata e sottoscritta digitalmente dai seguenti soggetti:
  - a) dal titolare, se si tratta di impresa individuale;
  - b) da un legale rappresentante, ovvero da procuratore munito dei necessari poteri, se si tratta di società, consorzio o rete di imprese, indicando gli estremi della relativa procura e integrando la Domanda di Iscrizione con una copia della stessa.
3. La Domanda di Iscrizione al Sistema deve essere predisposta esclusivamente in via telematica, attraverso l'accesso al Portale Acquisti, seguendo le modalità ivi indicate. L'Utente interessato alla registrazione al suddetto Portale dovrà fornire le proprie generalità, le informazioni personali e quelle relative all'Impresa richieste. Al termine riceverà, mediante messaggio di posta certificata, le credenziali di accesso all'Area Riservata del Sistema.
4. L'Utente, accedendo all'Area Riservata, dovrà selezionare le Categorie ricomprese nei diversi "Sottosistemi" per le quali intende richiedere la qualificazione, seguendo le istruzioni presenti nella Home Page del Portale Acquisti nella sezione *Istruzioni - Istruzioni per l'iscrizione al Sistema di Qualificazione*.
5. L'**Istanza di Qualificazione** consta dei seguenti elementi:
  - a) Domanda di Iscrizione con la quale si richiede la qualificazione;
  - b) documenti richiamati nelle rispettive Schede Tecniche di categoria.

Tutti i documenti di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere sottoscritti con **firma digitale** e inseriti sul Portale Acquisti a cura dell'Utente.

6. Qualora sia redatta in una lingua diversa dall'**italiano**, l'Istanza di Qualificazione (ed ogni altro documento prodotto dall'istante) deve essere accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana, la cui conformità al testo originale sia certificata da parte di un'autorità consolare o diplomatica italiana del Paese in cui l'istanza, le dichiarazioni, i documenti a corredo sono stati redatti.
7. L'Operatore Economico interessato all'iscrizione garantisce l'esattezza e la veridicità di tutte le dichiarazioni presentate.
8. L'Operatore Economico prende atto che l'iscrizione viene effettuata sulla base di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

9. L'Operatore Economico elegge domicilio presso la Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) per l'invio e la ricezione di ogni comunicazione, richiesta ed invito relativi al Sistema di Qualificazione.
10. In particolare, tutte le comunicazioni, relative al Sistema di Qualificazione, si considerano validamente effettuate alla Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui sopra. Anche l'Operatore Economico, da parte sua, effettua tutte le comunicazioni avvalendosi esclusivamente della suddetta Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).
11. In ogni caso, tutte le già menzionate comunicazioni dovranno essere eseguite a norma del successivo art. 18 (Trattamento dati personali).

### **Articolo 7 - Classi d'interpello**

1. Al termine del Procedimento di Qualificazione viene attribuita all'operatore economico la classe d'interpello per ogni Categoria di forniture/servizi/lavori per la quale è stata richiesta la qualificazione, confermando o modificando la C.I. richiesta dall'Operatore Economico.
2. La C.I. è determinata sulla base dei criteri riportati su ciascuna scheda requisiti economico finanziari di sottosistema e/o nella scheda tecnica di categoria;
3. Gli importi delle singole C.I. sono riportati nell'Allegato "Classi d'interpello", associato al singolo Sottosistema d'interesse.

### **Articolo 8 - Requisiti per la qualificazione e documenti a comprova**

1. I requisiti di qualificazione sono presenti nella Scheda Requisiti Legali e di integrità e nella Scheda Requisiti Economico-finanziari e i requisiti tecnici di qualificazione nelle Schede tecniche di categoria.

### **Articolo 9 - Tipologie di esiti dell'Istanza di Qualificazione e Commissione di qualificazione**

1. Il Procedimento di Qualificazione può avere una durata massima di **4 mesi**, che decorrono dalla data in cui l'Istanza di Qualificazione è pervenuta sul Sistema Informatico, **completa** di tutte le dichiarazioni e i documenti richiesti dal presente Regolamento, sebbene non ancora verificati nel merito, con la specifica indicazione della/le Categoria/e di forniture/servizi/lavori e del relativo limite delle prestazioni per cui l'operatore economico chiede di essere qualificato.

Il mancato rilascio di apposito provvedimento del Responsabile della Qualificazione nel suddetto termine comporterà l'automatica decadenza dell'Istanza di Qualificazione, la quale potrà essere liberamente riproposta. In tal caso l'operatore economico istante **non ha diritto ad alcun rimborso** per le spese sostenute, ai sensi del successivo **articolo 14 - Contributo di qualificazione**.

## 2. Richiesta di Integrazione Documentale.

Nell'ipotesi in cui la **documentazione** presentata a corredo dell'Istanza e analizzata nel merito necessiti di chiarimenti/integrazioni, la Società richiede all'operatore economico istante, tramite il sistema di messaggistica del Portale Acquisti, di precisarne i relativi contenuti e/o d'**integrare le dichiarazioni** rese e la documentazione prodotta, ovvero di rendere nuove dichiarazioni, a cui il soggetto istante dovrà rispondere **entro il termine massimo di 2 mesi**, pena l'annullamento del relativo procedimento. In caso di richieste di integrazione documentale **i termini vengono interrotti**, per riprendere a decorrere in conformità con quanto indicato al comma 1, dal giorno della ricezione da parte della Società dei documenti integrativi, completi e corretti.

## 3. Nell'ipotesi in cui, nelle more della qualificazione al Sistema, i soggetti istanti segnalino **una o più variazioni dei requisiti d'idoneità**, ai fini della decorrenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, rileva il termine in cui è pervenuta la nuova documentazione completa.

## 4. Annullamento del Procedimento di Qualificazione.

Il Procedimento di Qualificazione può essere annullato per:

- **mancata o incompleta trasmissione dei documenti** oggetto di richiesta di integrazione documentale di cui al comma 2, **entro 2 mesi** dalla richiesta;
- **mancata comprova** del possesso di uno o più requisiti previsti, o comprova degli stessi con modalità difformi da quelle previste nella *Scheda Requisiti Generali di qualifica*.

In caso di Annullamento del Procedimento di Qualificazione, l'operatore economico istante non ha diritto ad alcun rimborso per le spese sostenute, ai sensi del successivo articolo 14 - Contributo di qualificazione.

## 5. Sospensione del Procedimento di Qualificazione.

Il Procedimento di Qualificazione può essere sospeso, laddove:

- a) uno dei soggetti rilevanti<sup>1</sup> sia stato **condannato con sentenza penale, ancorché non definitiva**, per fatti addebitati, tali da rendere dubbia l'integrità morale dell'Operatore Economico e la sua affidabilità, intesa quale capacità tecnico professionale, nello svolgimento di prestazioni da eseguirsi e/o eseguite per la Società e/o per altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;

---

<sup>1</sup> Si intendono per soggetti rilevanti:

- a) in caso di impresa individuale, il titolare, il direttore tecnico (se presente);
- b) in caso di società in nome collettivo, i soci, il direttore tecnico (se presente);
- c) in caso di società in accomandita semplice, i soci accomandatari, il direttore tecnico (se presente);
- d) se si tratta di altro tipo di società o di un consorzio, gli amministratori o in alternativa i membri del consiglio di gestione muniti di potere di rappresentanza; il direttore tecnico (se presente); il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro;

- b) sia stato debitamente accertato dalla Società che l'Operatore Economico richiedente o qualificato abbia posto in essere **atti e/o comportamenti gravemente pregiudizievoli per la sicurezza dell'esercizio ferroviario** nell'ambito di prestazioni in corso di esecuzione e/o già rese, ovvero qualora la Società ne venga a conoscenza, in occasione di attività di audit interna/esterna o di indagini svolte da Autorità Giudiziarie e/o di provvedimenti da queste ultime adottate;
- c) l'operatore economico istante abbia in corso con la Società o con altre società del Gruppo FSI, **contestazioni per gravi inadempienze in relazione a precedenti contratti** o se, a seguito delle stesse, sia stato inserito nella **Banca Dati di Gruppo di cui alla DdG n. 156/AD del 21 dicembre 2012**;
- d) nei confronti dell'Operatore Economico **non sussista adeguata affidabilità professionale** in quanto risulti essere incorso nell'ultimo triennio:
  - nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati da stazioni appaltanti della Società medesima nonché di altre Società del Gruppo FSI;
  - nella mancata presa in consegna, per proprio fatto e colpa, di lavori, forniture o servizi affidati alla Società o da altra Società del Gruppo FSI;
  - nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un contratto stipulato con la Società o altra Società del Gruppo FSI;
  - nella violazione, nel corso dell'esecuzione di precedenti contratti ovvero in occasione della partecipazione a precedenti confronti competitivi, di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo FSI, accertata con qualsiasi mezzo di prova da parte della Società medesima.

In caso di sospensione del procedimento di qualificazione, **il termine previsto al comma 1 viene interrotto**, per riprendere a decorrere dal giorno della eventuale cessazione della causa che ha determinato la sospensione stessa.

- 6. Ai fini della qualificazione al Sistema, la Società si riserva la facoltà di effettuare ogni eventuale ulteriore controllo in ordine alla documentazione ed alle dichiarazioni rese dagli operatori economici istanti.
- 7. I provvedimenti relativi alla qualificazione, incluse eventuali variazioni alle qualificazioni già in essere, sono approvati dalla **Commissione** su proposta del Responsabile della Qualificazione. La Commissione approva i requisiti di qualificazione, delibera sullo stato di qualificazione dell'Operatore Economico e sulla relativa Classe d'interpello.
- 8. **Modalità di comunicazione degli esiti.**

L'esito del Procedimento di Qualificazione viene comunicato agli operatori economici istanti entro cinque giorni lavorativi dalla data della decisione, mediante apposito provvedimento del Responsabile della Qualificazione, inserendo quest'ultimo all'interno della sezione dedicata del Portale Acquisti.

## **Articolo 10 - Validità della Qualificazione, Riduzione della C.I., Sospensione e Cancellazione della Qualificazione**

1. **La Qualificazione ha validità triennale** a decorrere dalla data della sottoscrizione del Provvedimento di Qualificazione o di Rinnovo della stessa. La decorrenza dei **3 anni**, dalla data di sottoscrizione dei provvedimenti appena indicati, non verrà interrotta da eventuali variazioni di stato che dovessero intervenire (sospensioni o qualificazioni poste nuovamente in valutazione).
2. Nel periodo di validità dell'iscrizione, la Società ha la facoltà di procedere alla **Riduzione della C.I.**, alla **Sospensione** e alla **Cancellazione** della Qualificazione, qualora si verifichino una o più tra le condizioni di cui ai successivi commi.
3. La **Riduzione della C.I.** è disposta dalla Società qualora sia stato accertato che il soggetto abbia avuto delle variazioni che comportino **un peggioramento dei requisiti**. L'Operatore Economico, nei cui confronti sia stata disposta la Riduzione della C.I. può presentare, ai fini dell'eventuale revoca da parte della Società di detto atto, **apposita istanza** con la quale dichiara la cessazione delle cause che ne hanno determinato l'adozione, fornendo gli elementi necessari al fine di comprovare quanto affermato.
4. **La Sospensione della Qualificazione** è disposta dalla Società qualora sia stato accertato che l'operatore economico:
  - a) **non sia più in possesso anche soltanto di uno dei requisiti minimi;**
  - b) abbia avuto **una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la Società** (ad esempio, nell'esecuzione di contratti in essere, gravi ritardi, gravi inadempienze o esiti insufficienti nel monitoraggio delle prestazioni rese);
  - c) **abbia in corso una vertenza giudiziaria** promossa dalla Società ovvero da altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
  - d) non si renda disponibile, nei tempi indicati dalla Società, all'invio della documentazione necessaria per l'effettuazione delle verifiche periodiche e/o a campione, nonché all'esecuzione delle visite ispettive;
  - e) abbia **omesso** ovvero **ritardato la segnalazione di variazioni rilevanti** e/o abbia **omesso** ovvero **ritardato l'invio dei documenti per il monitoraggio annuale** della qualificazione.
5. In caso di sospensione la decisione è resa nota all'operatore economico interessato mediante provvedimento inserito a Portale con il quale contestualmente si richiede allo stesso di presentare - **entro 30 giorni** dalla data della sospensione - **un piano di risanamento** in merito alle carenze che hanno dato motivo alla sospensione.

Il Responsabile della Qualificazione, verifica l'attuazione del piano di risanamento, ne monitora il completamento e - al termine del periodo previsto per la sua implementazione sottopone alla Commissione una specifica relazione contenente una proposta per:

- la riammissione dell'Operatore Economico al Sistema di qualificazione purché nel frattempo non sia scaduta (v. precedente art. 10.1);
- la cancellazione della qualificazione.

La Commissione decide in merito.

6. **Per tutta la durata della sospensione è preclusa la presentazione dell'Istanza di Rinnovo della Qualificazione**, ovvero di **una nuova istanza di iscrizione**. Resta inteso che l'operatore economico, nei cui confronti sia stato disposto un atto di Sospensione, non può, in alcun caso, presentare offerta e/o acquisire commesse nelle procedure per le quali la Società si avvalga del Sistema di Qualificazione, né nell'ambito di confronti competitivi esterni al Sistema.
7. **La Cancellazione della Qualificazione** è disposta dalla Società qualora sia accertato che il soggetto:
  - a) sia destinatario di una **comunicazione o informazione antimafia a carattere interdittivo**;
  - b) abbia reso **false dichiarazioni o falsa documentazione** in merito ai requisiti che hanno permesso la qualificazione e il suo mantenimento;
  - c) **abbia ceduto a terzi un contratto**, ovvero ne abbia affidato a terzi l'esecuzione totale o parziale **senza preventiva autorizzazione della Società**;
  - d) **incorra**, nell'arco dei **3 anni** di validità della qualificazione, nella **seconda sospensione** della propria qualificazione;
  - e) sia incorso nella sospensione della propria qualificazione e il periodo di **sospensione abbia superato la durata di 1 anno**, a decorrere dalla data del relativo provvedimento.
8. L'Operatore Economico, nei cui confronti sia stata disposta la Cancellazione della qualificazione può presentare, ai fini dell'eventuale revoca da parte della Società di detto atto, **apposita istanza** con la quale dichiarare la cessazione delle cause che ne hanno determinato l'adozione, fornendo gli elementi necessari al fine di comprovare quanto affermato.
9. In caso di cancellazione dal Sistema di qualificazione, l'Operatore Economico non potrà richiedere una nuova qualifica **prima di 1 anno** dalla data del provvedimento di cancellazione. Il relativo procedimento potrà essere avviato solo dopo che l'Operatore Economico abbia dimostrato alla Società, e quest'ultima abbia verificato, il venir meno delle condizioni che avevano determinato la cancellazione della qualificazione.
10. In caso di sospensione della qualificazione o cancellazione dal Sistema di qualificazione per mancanza di requisiti legali/di integrità e di affidabilità economico-finanziaria, il provvedimento disposto si applica a tutte le categorie merceologiche.
11. Qualora la Riduzione della C.I., la Sospensione e la Cancellazione della qualificazione vengano disposte nei confronti di **impresa aggiudicataria di un appalto** rientrante nella

C.I. e/o categoria di specializzazione oggetto del provvedimento, la Società si riserva la facoltà di intraprendere ogni azione idonea alla tutela dei propri interessi, ivi compresa la revoca dell'aggiudicazione, la mancata stipula del contratto o la sua risoluzione in danno.

12. **Il mancato o non corretto utilizzo degli strumenti informatici** di volta in volta richiesti può costituire, a seconda della gravità della circostanza rilevata, **causa di Sospensione o Cancellazione** dal Sistema di Qualificazione, oltre che causa di risarcimento dei danni eventualmente provocati.

#### **Articolo 11 - Segnalazione delle variazioni, richiesta di modifica e Monitoraggio della Qualificazione**

1. Gli operatori economici qualificati e quelli in corso di qualificazione devono **comunicare alla Società tutte le variazioni rilevanti ai fini della qualificazione** – relative sia alla loro organizzazione e struttura, sia ai loro requisiti – che eventualmente intervengano durante il periodo di validità della qualificazione o nel periodo in cui si svolge il procedimento di qualificazione.
2. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata **entro il termine di 30 giorni** dalla data in cui dette variazioni si sono verificate.
3. Qualsiasi variazione, anche in mancanza di comunicazione di parte, può comportare una modifica d'ufficio della qualificazione.
4. La durata della qualificazione rimane comunque invariata e fissata in tre anni dalla data del provvedimento di qualifica, anche se incorrono delle variazioni.
5. **Monitoraggio della qualificazione.** Il Responsabile della Qualificazione al fine di verificare il mantenimento del possesso dei requisiti di qualifica degli Operatori Economici nel periodo di qualificazione:
  - monitora costantemente i requisiti legali/di integrità attraverso dati e informazioni disponibili in database esterni o ricevuti dalle funzioni di Security interne;
  - verifica costantemente i requisiti economico-finanziari attraverso i dati e le informazioni disponibili su banche dati esterne;
  - richiede ad eventuali Operatori Economici l'aggiornamento della documentazione;
  - una volta l'anno, su specifica richiesta dell'Operatore Economico, aggiorna la C.I..

In generale, la Società si riserva la facoltà di effettuare la **sorveglianza** sul possesso/permanenza dei requisiti di ordine generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi tramite verifiche periodiche a campione o in caso di ragionevole dubbio. Le verifiche verranno attivate anche in caso di segnalazioni di eventi avversi in fase di selezione degli Operatori Economici e nell'esecuzione dei relativi contratti, in caso di variazioni societarie o sulla base delle informazioni desumibili da banche dati o piattaforme terze. In tal senso la Società si riserva il diritto di chiedere, in qualsiasi momento, all'Operatore Economico qualificato di produrre ogni opportuna documentazione in ordine al possesso

dei requisiti dichiarati. La sorveglianza, effettuata sui soggetti iscritti al Sistema di Qualificazione, ha lo scopo di tenere sotto controllo, nel tempo, la loro affidabilità tecnica, finanziaria ed amministrativa.

6. In caso di variazione dei requisiti di qualificazione, il Responsabile della Qualificazione redige una relazione affinché la Commissione possa valutare e definire qualsiasi azione riguardante lo stato di qualificazione dell'Operatore Economico (es. sospensione, modifica della C.I., ecc.).
7. I dati degli Operatori Economici sono soggetti a continuo monitoraggio e aggiornamento conseguentemente a operazioni aziendali di carattere straordinario. In caso di operazioni societarie straordinarie (es. fusioni) o di significativi cambiamenti organizzativi il Responsabile della Qualificazione verifica la sussistenza di tutti i requisiti e sottopone l'aggiornamento all'approvazione della Commissione.
8. Il trasferimento/revisione della qualifica non pregiudica la data di scadenza originaria, che rimane invariata.
13. Nel corso del triennio di validità della qualificazione e ai fini del monitoraggio, la Società potrà comunque procedere alla verifica della permanenza dei requisiti in capo all'operatore economico qualificato anche mediante **visite ispettive e/o richieste documentali**.

#### **Articolo 12 - Rinnovo, Estensione della Qualificazione e Innalzamento della C.I.**

1. I soggetti qualificati possono presentare istanza per il **Rinnovo triennale della Qualificazione**. A tal fine, devono trasmettere **almeno 4 mesi prima** della data di scadenza del triennio di validità della Qualificazione, apposita istanza corredata dell'intera documentazione adeguatamente aggiornata. Ai fini del Rinnovo, si applicano le medesime disposizioni che disciplinano la Qualificazione al Sistema.
2. La Società comunica all'operatore economico l'esito del Procedimento di Rinnovo a mezzo Portale Acquisti.
3. L'Operatore qualificato può chiedere l'**Estensione della Qualificazione** ad altra/e Categoria/e del medesimo Sottosistema. In tal caso, il soggetto istante deve presentare apposita istanza allegando tutta la documentazione necessaria per l'estensione. La Qualificazione relativa alla Categoria per la quale si richiede l'estensione decorre dalla data di sottoscrizione del relativo Provvedimento. Ai fini dell'Estensione della Qualificazione, si applicano le medesime disposizioni che disciplinano la Qualificazione al Sistema.
4. L'Operatore Economico qualificato può chiedere l'**Innalzamento della C.I.** In tal caso, il soggetto istante deve inserire a Sistema tutta la documentazione che concorre all'individuazione del nuovo limite delle prestazioni, comprovando il possesso dei relativi requisiti. Ai fini dell'Innalzamento della C.I., si applicano le medesime disposizioni che disciplinano la Qualificazione al Sistema.

#### **Articolo 13 - Trasferimento della qualificazione**



1. Nel caso in cui ad un Operatore Economico qualificato subentri altro Operatore Economico in conseguenza di un'operazione societaria (fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, trasformazioni, ecc.) che comporti il trasferimento dei requisiti sulla cui base era stata originariamente rilasciata la qualificazione, la qualificazione stessa può essere trasferita al nuovo Operatore Economico risultante dall'operazione societaria.
2. A tal fine, deve essere presentata dall'Operatore Economico interessato risultante dall'operazione societaria **richiesta di trasferimento** unitamente alla documentazione necessaria a verificare la sussistenza di tutti i requisiti, secondo quanto indicato nel presente Regolamento, nei relativi allegati e nelle Schede tecniche di categoria, allegando copia dell'atto con cui è stata effettuata l'operazione societaria. Sulla richiesta di trasferimento la Società si pronuncerà entro 3 mesi dalla presentazione della richiesta stessa. In caso di mancata pronuncia entro il suddetto termine la richiesta si intenderà automaticamente decaduta e l'Operatore Economico risultante dall'operazione societaria potrà liberamente ripresentarla.
3. Laddove, ad avviso della Società, l'operazione societaria intervenuta non comporti una variazione dei requisiti, il trasferimento della Qualificazione verrà accordato automaticamente senza soluzione di continuità, restando invariata la data di scadenza prevista per la Qualificazione originaria.
4. Laddove, invece, ad avviso della Società, l'operazione societaria intervenuta comporti una variazione dei requisiti, l'Operatore Economico risultante dall'operazione societaria dovrà presentare una nuova Istanza di Qualificazione.

#### Articolo 14 - Contributo di qualificazione

L'avvio da parte della Società del Procedimento di Qualificazione, ovvero di Rinnovo triennale di una Qualificazione già esistente, è in ogni caso **subordinato alla ricezione di copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento** da parte del soggetto istante dell'importo indicato sulle singole schede tecniche di categoria, a titolo di **rimborso delle spese tecnico-amministrative**.

Il contributo di qualificazione (Allegato "*Scheda Contributo di Qualificazione*") **ha validità triennale** e deve essere versato per ciascuna Categoria, a prescindere del numero delle Sotto Categorie a cui l'operatore economico intende essere iscritto.

#### Articolo 15 - Pubblicità

1. L'avviso sull'istituzione ed esistenza del Sistema di Qualificazione e dei relativi Sottosistemi, redatto in lingua italiana, viene reso noto sul sito della Società ([https://www.mercitalialogistics.it/content/mercitalia\\_logistics/it/bandi-gare.html](https://www.mercitalialogistics.it/content/mercitalia_logistics/it/bandi-gare.html)) e per estratto su due quotidiani;
2. La Società si riserva la facoltà di ricorrere a forme di pubblicità ulteriori per rendere nota l'esistenza del Sistema.

3. La documentazione necessaria per la qualificazione è gratuitamente consultabile e scaricabile dalla Home Page del Portale Acquisti, nella sezione “Sistema di Qualificazione”.

#### **Articolo 16 - Cancellazione volontaria**

1. **L’Operatore Economico può cancellarsi** in ogni momento dal Sistema di Qualificazione, fermi restando gli obblighi già assunti, comunicando alla Società la propria intenzione.
2. Alla Cancellazione volontaria consegue **la disattivazione dell’Account**.

#### **Articolo 17 - Garanzie e manleva**

1. Gli Operatori Economici si impegnano a **manlevare ed a tenere indenne la Società**, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere addebitate o sofferte dalla stessa Società, e/o da terzi a causa di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Sistema o di violazioni del Regolamento vigente.
2. In caso di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Sistema, la Società si riserva il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
3. La Società è espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità qualora sia impossibile contattare gli Operatori Economici alla Casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) indicata nell’Istanza di Qualificazione.

#### **Articolo 18 - Trattamento dei dati personali**

1. La Società informa che i dati personali degli Operatori Economici e dei suoi rappresentanti e/o referenti saranno raccolti e trattati dalla Società, ovvero da terzi autorizzati (tra cui in primo luogo il Gestore del Sistema), per le finalità e nelle modalità di cui all’allegata scheda informativa pubblicata sulla *Home* del Portale Acquisti.

#### **Articolo 19 - Foro Competente**

Per ogni questione o controversia nascente in ordine alla interpretazione, applicazione, esecuzione del presente Regolamento, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.

#### **Articolo 20 - Responsabilità**

1. Con l’utilizzo dell’Account e/o della Casella di Posta Elettronica Certificata, rilasciati all’Utente ai fini dell’iscrizione al Sistema di Qualificazione, tutte le manifestazioni di

volontà e le azioni poste in essere tramite il Sistema di Qualificazione, **sono imputate incontestabilmente all'Utente/Operatore Economico** stesso.

2. L'Operatore Economico prende atto ed accetta che l'utilizzo del Sistema non comporterà alcun preventivo controllo del rispetto del Regolamento vigente da parte del Gestore del Sistema Informatico stesso, né dalla Società, ed il medesimo Operatore Economico è, pertanto, responsabile in via esclusiva in caso di violazione del suddetto Regolamento e per qualunque genere di illecito. Gli Operatori Economici sono consapevoli che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano, oltre che la Cancellazione dal Sistema di Qualificazione, l'applicazione di sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

### **Articolo 21 - Normativa applicabile**

Il presente Regolamento, anche per quanto in esso non espressamente disciplinato, verrà attuato e applicato in conformità con qualsiasi legge e/o disposizione rilevante, che comunque prevalgano sulle disposizioni contenute nel presente documento.

In ogni caso, la Società si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di apportare al presente Regolamento tutte le modifiche che si rendessero necessarie ed opportune ad assicurare le funzionalità del Sistema, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario e nazionale. In tal caso le modifiche apportate saranno pubblicate sul sito della Società ([https://www.mercitalialogistics.it/content/mercitalia\\_logistics/it/bandi-gare.html](https://www.mercitalialogistics.it/content/mercitalia_logistics/it/bandi-gare.html)).

### **Allegati**

Sono allegati al presente Regolamento i seguenti documenti/moduli di carattere trasversale:

Allegato 1 – Scheda Requisiti Legali e di integrità

Allegato 2 – Scheda Requisiti di affidabilità economico-finanziaria

Allegato 3 – Scheda Requisiti informatici

Allegato 4 – Contributo di qualificazione

Allegato 5 – Informativa sulla privacy

Allegato 6 – Dichiarazione Conflitto d'interesse

Allegato 7 – Classi di interpello